



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

ALLEGATO “C”

ELEMENTI MINIMI PER LA FIDEIUSSIONE

La garanzia potrà essere costituita, a scelta della società, mediante:

- a. Cauzione con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, in favore del Ministero;
- b. Fideiussione bancaria o assicurativa, oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'Albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione o la polizza deve essere intestata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e riferita alla procedura di assegnazione della sovvenzione con l'indicazione dell'anno solare (*es: sovvenzione società di corse anno 2021*).

Essa dovrà prevedere, **a pena di nullità della procedura**:

- i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C., e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 C.C., volendo ed intendendo l'Ente garante rimanere obbligato in solido con il contraente fino alla estinzione del credito garantito;
- ii. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 C.C. per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti del Ministero;
- iii. la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- iv. essere irrevocabile.

Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere una scadenza al 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

La garanzia copre :

- eventuali danni arrecati all'Amministrazione dal mancato svolgimento delle attività di organizzazione delle corse;
- eventuali accertamenti di minore somme dovute alla società verificati dopo la liquidazione del saldo;
- all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.

Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

Le fideiussioni possono essere rilasciate anche in copia digitale, purché firmate digitalmente ai sensi del CAD sia del delegato dei soggetti firmatari il titolo di garanzia sia del legale rappresentante della società di corse.